

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 giugno 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2006, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Pag. 2

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 marzo 2006, n. 5.

Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1) Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 18 maggio 2006, n. 3.

Interventi in materia di dipendenze Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 marzo 2006, n. 080/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 13/2004 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale n. 1/2005 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti. Approvazione modifiche Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2006, n. 087/Pres.

Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e d) della legge regionale n. 20/2005. Approvazione.

Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2006, n. 091/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita per il triennio 2006-2008 e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio. Approvazione Pag. 11

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2006, n. 5.

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale Pag. 14

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, n. 6.

Istituzione del sistema integrato della conoscenza per le politiche di sviluppo del territorio della Regione Molise. Pag. 17

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2006, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali).

(Pubblicato nel 3° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 15 maggio 2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 52 dello Statuto della Regione Piemonte; Visti gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196;

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 6515263 del 9 maggio 2006;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione Piemonte, nonché da parte delle aziende sanitarie e organismi sanitari pubblici della Regione Piemonte, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:

a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte seconda del decreto legislativo n. 196/2003;

b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede allegate al presente regolamento.

Art. 4.

Pubblicazione nel Bollettino ufficiale e diffusione su Internet

1. Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte ed è reso disponibile in Internet, nel sito WEB della Giunta e del Consiglio regionale.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27, comma 7 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 11 maggio 2006

p. Mercedes Bresso
il vicepresidente: SUSTA

(Omissis).

06R0301

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 27 marzo 2006, n. 5.

Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m), legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1).

(Pubblicato nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 28 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Al regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lettera m) legge regionale n. 1/2000)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, dell'art. 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'edilizia residenziale pubblica è da considerarsi servizio di interesse economico generale e si rivolge alle famiglie in disagio familiare, abitato ed economico, per il periodo di permanenza del disagio stesso.»;

b) dopo il comma 5, dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il bando per l'assegnazione, la graduatoria e la gestione degli alloggi di cui al comma 3, lettera b), per i quali si applica il canone moderato dell'art. 32, possono essere disciplinati dalla convenzione stipulata tra il comune e i soggetti attuatori degli interventi, nel rispetto delle competenze proprie del comune in materia di assegnazione e di quanto previsto agli articoli 2, 3, 4, 8, 10 e all'allegato 1.»;

c) dopo il comma, 2 dell'art. 6 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti per l'assegnazione dei soli alloggi di risulta resisi disponibili, si può procedere ai sensi dell'art. 14. Nel caso di assegnazione di alloggi di nuova costruzione o recuperati o comunque acquisiti, il comune deve in ogni caso procedere al bando di assegnazione ai sensi del regolamento.

2-ter. Ai fini della conoscenza del fabbisogno e della programmazione degli interventi, i comuni di cui al comma 2-bis, nell'anno precedente il termine della legislatura regionale, devono procedere alle assegnazioni mediante bando.;

d) dopo il comma 6, dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comune, precedentemente alla data di apertura del bando, deve inviare per via telematica alla competente direzione generale della Regione copia del bando da cui si rilevano le percentuali previste agli articoli 11, 14 e 23.»;

e) la lettera f) del comma 1, dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

«f) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE-erp) e valori patrimoniali mobiliari e immobiliari del nucleo familiare non superiori a quanto indicato nell'allegato 1, parte III, punti 6, lettera a) e 7; sono ammessi ai bandi anche i richiedenti che presentino un ISEE-erp superiore a tale limite, purché l'Indicatore di situazione economica (ISE-erp) non sia superiore alla soglia ivi stabilita.»;

f) alla lettera g) del comma 1, dell'art. 8, dopo la parola «nazionale» sono aggiunte le parole «e all'estero.»;

g) il comma 1 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica e alle condizioni familiari e abitative. Il periodo di residenza sul territorio regionale, espressione della situazione di difficoltà del nucleo richiedente a risolvere i problemi abitativi, concorre con le altre condizioni alla determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria, secondo quanto specificato nell'allegato 1.»;

h) il comma 2, dell'art. 9 è abrogato;

i) il comma 5, dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

«5. La residenza sul territorio regionale concorre alla determinazione del punteggio per l'assegnazione integrando l'ISBARC, che assume la dizione di ISBARC/R, con le modalità previste alle parti II e IV dell'allegato 1.»;

j) il secondo periodo del comma 6, dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Le domande rinnovate durante il loro periodo di validità decadono automaticamente dopo il sesto aggiornamento semestrale o il terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di rinnovo della domanda.»;

k) alla lettera a) del comma 8, dell'art. 11, la parola «pubblicazione» è sostituita dalla parola «chiusura» e la parola «abbiano» è sostituita dalla parola «avranno»;

l) dopo la lettera e) del comma 8, dell'art. 11 è aggiunta la seguente:

«e-bis) altre di particolare e documentata rilevanza sociale, previa autorizzazione della giunta regionale.»;

m) al comma 1 dell'art. 13 la frase «in tutti i casi, la disponibilità effettiva del singolo alloggio deve essere confermata entro le quarantotto ore successive al suo verificarsi» è abrogata;

n) il primo periodo del comma 2, dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«2. Il comune provvede all'assegnazione dell'alloggio secondo l'ordine della graduatoria comunale e provvede alla trasmissione dei relativi nominativi di assegnatari ai rispettivi enti gestori per i conseguenti abbinamenti delle unità abitative. Gli enti gestori dovranno seguire i seguenti criteri e quanto previsto al presente articolo.»;

o) al comma 3, dell'art. 13 le parole «all'alloggio offerto dall'amministrazione comunale» sono sostituite dalle parole «all'alloggio offerto dall'ente gestore.»;

p) dopo il comma 3, dell'art. 13 è inserito il seguente:

«3-bis. L'ente gestore provvede all'inserimento nel sistema informatico regionale dei dati relativi alla disponibilità dell'alloggio, all'assegnazione dell'alloggio e alla stipula del contratto della locazione.»;

q) al comma 5, dell'art. 13 le parole «nonché dalla verifica delle condizioni nel caso di cui all'art. 9, comma 2» sono sostituite dalle parole «delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda.»;

r) dopo il comma 6, dell'art. 13, è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, l'ente gestore può proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi minimi di manutenzione oppure di adeguamento a norme di sicurezza o di entrambi gli interventi. A tal fine, viene stipulata una specifica convenzione in forza della quale:

a) l'assegnatario si impegna ad anticipare tutte o parte delle spese dell'intervento, che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato;

b) l'ente gestore autorizza i lavori, si impegna ad effettuare la vigilanza-direzione degli stessi e ad eseguire le opportune verifiche.

La rinuncia dell'assegnatario ad una o più proposte di cui al presente comma non causa alcuna preclusione-decadenza.»;

s) il comma 9 dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

«9. Ai fini dell'assegnazione si deve tenere conto del numero dei componenti del nucleo familiare dichiarati nella domanda, compreso il nascituro, secondo la tabella di cui sotto. Qualora l'alloggio disponibile abbia una superficie diversa da quella prevista in relazione al numero dei componenti, il comune, sentito l'ente gestore, può consentire la stipula di un contratto provvisorio di locazione per un alloggio avente le dimensioni previste per un nucleo familiare inferiore o superiore di un utente:

Numero utenti	La superficie utile dell'alloggio assegnato può derogare non più del 10% della superficie massima ammessa			Per tipologia A si intende un alloggio in cui è presente uno spazio cottura all'interno del locale di soggiorno; per tipologia B si intende invece un alloggio in cui è presente una cucina separata o separabile dal locale soggiorno e dotata di autonoma sorgente di aerazione ed illuminazione diretta
	Superficie utile residenziale (sur) in mq per gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti ai sensi o successivamente alla L.r. n. 1/2000, art. 3, comma 52.		Superficie utile residenziale massima per gli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti precedentemente alla L.r. n. 1/2000, art. 3, comma 52.	
	Tipologia A) (1)	Tipologia B)		
1	36	41	46	
2	42	48	55	
3	51	57	65	
4	71		80	
5	84		93	
6	93		nella superficie massima disponibile	
dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altri accessori simili.				
(1) Superfici di riferimento minime ai fini dell'assegnazione degli alloggi di erp nella Regione, per gli alloggi sino a mq 42 è ammessa una riduzione massima del 20%, per gli alloggi con superficie maggiore, la riduzione massima ammessa è del 15%.				

t) al comma 10, dell'art. 13 dopo la parola «anno» sono aggiunte, in fine, le parole «con arrotondamento all'unità superiore.»;

u) alla lettera d) del comma 1, dell'art. 14, dopo le parole «sistemazione abitativa» è inserita la parola «, anche»;

v) dopo la lettera c) del comma 1, dell'art. 18 è inserita la seguente:

«c-bis) abbia causato gravi danni, accertati a seguito di sentenza passata in giudicato, all'alloggio e/o alle parti comuni dell'edificio»;

w) la lettera d) del comma 1, dell'art. 18 è sostituita dalla seguente:

«d) abbia usato o abbia consentito a terzi di utilizzare l'alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza»;

x) la lettera e) del comma 1, dell'art. 18 è sostituita dalla seguente:

«e) abbia perduto i requisiti per l'accesso all'erp, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare, che non deve superare il doppio per l'ISEE-erp e il triplo per i valori patrimoniali della soglia patrimoniale, secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte III, punti 6, lettera a), e 7»;

y) dopo la lettera e) dell'art. 18 è inserita la seguente:

«e-bis) è moroso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)»;

z) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 18, la frase «qualora il comune in cui è situato l'immobile di proprietà abbia più zone censuarie,» è sostituita dalla frase «qualora il comune in cui è situato l'immobile in locazione abbia più zone censuarie,»;

aa) la tabella della lettera g) del comma 1, dell'art. 18 è sostituita dalla seguente:

Superficie utile dell'alloggio al netto dei numeri perimetrali e di quelli interni	Numero componenti della famiglia
54 mq	1 - 2
72 mq	3 - 4
90 mq	5 - 6
114 mq	7 o più persone

bb) alla lettera c) del comma 5 dell'art. 23, la parola «giudiziale» è sostituita dalla parola «legale»;

cc) al comma 1, dell'art. 30 le parole «di cui all'art. 1, comma 2,» sono abrogate;

dd) al comma 2, dell'art. 30 dopo le parole «Possono partecipare al bando per la locazione temporanea» sono inserite le parole «di alloggi e posti alloggio»;

ee) la lettera a) del comma 2, dell'art. 30 è sostituita dalla seguente:

«a) la situazione economica del nucleo familiare di origine non superi il limite ISEE di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 40 (legge finanziaria 2005)»;

ff) la lettera b) del comma 2, dell'art. 30 è sostituita dalla seguente:

«b) la distanza intercorrente tra il luogo di residenza del nucleo familiare di origine e il luogo di lavoro, studio o cura, non deve essere inferiore a trenta chilometri.»;

gg) al comma 3, dell'art. 30 le parole «e della residenza in Lombardia» sono abrogate;

hh) al comma 4, dell'art. 31 le parole «sono da rinnovarsi alla loro scadenza» sono sostituite dalle parole «sono da rinnovarsi alla loro prima scadenza fiscale»;

ii) dopo il comma 13 dell'art. 31 sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Per i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 5-bis, si intendono indifferentemente il comune, l'ALER, ovvero l'ente pubblico, l'impresa a carattere individuale, la società a capitale pubblico o privato anche di tipo cooperativistico.

13-ter. La convenzione di cui all'art. 1, comma 5-bis, è stipulata a decorrere dalle misure di intervento previste dal Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2006-2008.»;

jj) al comma 1 dell'art. 32, dopo le parole «Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2002-2004» sono inserite le parole «nonché 2006-2008.»;

kk) nell'allegato 1, la lettera d) del decimo capoverso del punto 1.1 della parte II, è sostituita dalla seguente:

«d) periodo di residenza: peso 0,3»;

ll) il n. 10 del punto 2.1 della parte II dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

«10. L'ISBARC integrato con le modalità e i valori di seguito indicati è denominato ISBARC/R e permette la formazione della graduatoria, tenendo conto del periodo di residenza nella Regione Lombardia. Si attribuiscono i seguenti valori in funzione del periodo di residenza del richiedente in Lombardia:

residenza	valore
maggior di 5 anni e inferiore o uguale a 10 anni	40
maggior di 10 anni	85

Il valore corrispondente viene diviso per cento e moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso attribuito al periodo di residenza. Il risultato ottenuto (R) viene combinato con l'indicatore T di cui al punto 9 con la seguente formula (disgiunzione logica)

$$[1 - (1 - T) * (1 - R)]$$

Ne risulta un valore che, moltiplicato per 10.000, può essere compreso tra:

1.200 e 9.167 (ISBARC/R)

Per coloro che svolgono attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni il valore minimo può essere 0; la disposizione delle domande di assegnazione in ordine decrescente di ISBARC/R forma la graduatoria comunale.»;

mm) il numero 6 della parte III dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

«6. Limite ISE-erp e ISEE-erp per l'accesso

Possono accedere:

a) all'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), secondo quanto previsto dal presente regolamento, i nuclei familiari con ISEE-erp non superiore a 14.000,00 euro o, in alternativa, con ISE-erp non superiore a 17.000,00 euro;

b) alla locazione degli alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), per i quali si applica il canone moderato dell'art. 32, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 5-bis, i nuclei familiari con ISEE-erp non superiore a 17.000,00 euro; la convenzione può prevedere l'eventuale valore minimo di ISEE-erp per l'accesso agli alloggi a canone moderato realizzati dal soggetto attuatore al di sotto di 14.000 euro.»;

nn) il numero 7 della parte III dell'allegato 1, è sostituito dal seguente:

«7. Soglia patrimoniale per l'accesso.

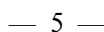
La sommatoria dei valori patrimoniali indicati al punto 3 non può superare la soglia determinata dalla seguente formula:

$$16.000Euro + (6.000Euro * PSE)$$

A titolo di esempio si riporta il seguente schema:

1 componente	22.000
1,38 (componenti maggiorenni)	24.280
1,67 (3 componenti senza minori)	26.020
1,80 (4 componenti di cui un minore)	26.800
1,91 (5 componenti di cui due minori)	27.460
1,98 (6 componenti di cui 3 minori)	27.880

oo) all'allegato 1, parte IV, lo schema esemplificativo del calcolo ponderale della situazione economica e delle condizioni familiari e abitative è sostituito dal seguente:



pp) dopo il punto 4 della tabella 1 della parte V dell'allegato 1 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Qualora il canone moderato negli anni di durata dell'intervento dovesse risultare superiore a quello di mercato, è possibile ridurre il canone di locazione aumentando il periodo di ammortamento per mantenere l'equilibrio del piano economico-finanziario.».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 27 marzo 2006

FORMIGONI

Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/141 del 14 marzo 2006

06R0231

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 18 maggio 2006, n. 3.

Interventi in materia di dipendenze.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 22 del 30 maggio 2006)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina gli interventi relativi al consumo di sostanze psicoattive illegali, alcol, tabacco e farmaci psicotropi nonché al gioco d'azzardo, attraverso un sistema di servizi.

Art. 2.

Sistema dei servizi

1. Il sistema dei servizi è composto da:

- a) i servizi sanitari specialistici per le dipendenze (Ser. D);
- b) i medici di medicina generale, i distretti sanitari, i presidi ospedalieri, le strutture di degenza ed i servizi territoriali del servizio sanitario provinciale;
- c) le strutture terapeutiche residenziali e semiresidenziali;
- d) i servizi sociali distrettuali;
- e) i servizi sociali residenziali e semiresidenziali specialistici;
- f) le seguenti ripartizioni provinciali:
 - 1) enti locali;
 - 2) cultura tedesca e famiglia;
 - 3) cultura italiana;
 - 4) intendenza scolastica tedesca;
 - 5) intendenza scolastica italiana;
 - 6) formazione professionale italiana;
 - 7) formazione professionale tedesca e ladina;

8) formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica;

9) cultura e intendenza scolastica ladina;

10) lavoro;

11) sanità;

12) politiche sociali;

13) artigianato, industria e commercio;

14) turismo;

15) mobilità;

g) le organizzazioni private accreditate.

2. Il sistema dei servizi, nell'ambito delle singole competenze, ha il compito di prevenire e contrastare il fenomeno delle diverse forme di dipendenza, favorire il trattamento e la riabilitazione, promuovere una cultura della salute e delle scelte responsabili e contenere i processi di emarginazione sociale.

3. I rapporti fra i singoli servizi sono regolati da protocolli di intesa.

4. I reparti ospedalieri e le strutture di degenza del servizio sanitario provinciale garantiscono i posti letto necessari per i trattamenti di disassuefazione da oppiacei, da alcol e da altre sostanze psicoattive.

Art. 3.

Interventi

1. Gli interventi relativi al consumo di sostanze psicoattive illegali, alcol, tabacco e farmaci psicotropi nonché quelli relativi al gioco d'azzardo sono:

a) la prevenzione universale e selettiva;

b) il trattamento e la riabilitazione sanitaria nonché la riabilitazione sociale;

c) la riduzione dei rischi e dei danni.

2. Con deliberazione della giunta provinciale, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale della Regione*, sono definiti i criteri e le modalità degli interventi dei singoli servizi.

Art. 4.

Guida di auto e motoveicoli

1. I servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e g), e l'ufficio patenti attuano gli interventi di prevenzione e i trattamenti sanitari per quanto concerne le persone segnalate per guida di auto e motoveicoli in stato di coscienza alterata da sostanze psicoattive.

Art. 5.

Istruzione e formazione del personale dei servizi

1. La Provincia, a partire dall'anno scolastico 2007-2008, promuove l'introduzione di tematiche specifiche inerenti le forme di dipendenza nei piani di studio per le professioni sociali e sanitarie delle scuole provinciali e dell'università e realizza gli interventi formativi per il personale dei servizi sanitari e sociali pubblici e delle organizzazioni private accreditate.

Art. 6.

Disposizioni in materia di alcol

1. È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e a coloro che si trovino in stato di manifesta ubriachezza, presso bar, pubs, chioschi, discoteche, locali notturni, clubs, ristoranti, negozi, supermercati ed esercizi similari e comunque in tutti gli esercizi commerciali nonché in occasione di pubbliche manifestazioni, anche ricreative, concerti, feste popolari, campestri ed altre feste, manifestazioni sportive, fiere e mercati, e comunque in tutti i luoghi aperti al pubblico.

2. Le bevande alcoliche vendute negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio devono essere collocate separatamente rispetto alle bevande non alcoliche. Negli esercizi commerciali devono essere esposti avvisi di divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni.

3. I gestori degli esercizi e gli organizzatori degli eventi di cui al comma 1 devono garantire la disponibilità per la somministrazione o vendita di almeno due tipi di bevande fredde alternative non alcoliche a prezzo inferiore alla bevanda alcolica più economica. Fanno eccezione le degustazioni enologiche e i mercati degli agricoltori.

4. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche:

a) trasmessa all'interno di programmi rivolti in modo specifico ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

b) che attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non sono espressamente riconosciute dal Ministero della salute;

c) che rappresenti minori intenti al consumo di alcol.

5. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande alcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

6. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande alcoliche:

a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;

b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori.

7. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni indirizzate ai minori di 18 anni ed in luoghi che vengono esclusivamente o prevalentemente frequentati dagli stessi. Qualora le manifestazioni indirizzate a minori di 18 anni si svolgano in luoghi o strutture utilizzate anche per manifestazioni destinate ad un pubblico adulto, il materiale pubblicitario ivi installato durevolmente non deve essere rimosso.

8. I comuni della provincia di Bolzano possono adottare con proprio regolamento misure restrittive per il rilascio delle autorizzazioni relative a:

a) pubblicità delle bevande alcoliche, stabile o temporanea, in tutte le strutture, negli impianti sportivi e in tutte le manifestazioni;

b) iniziative di riduzione temporanea dei prezzi delle bevande alcoliche rispetto alle tabelle ufficiali;

c) iniziative promozionali in tutti i luoghi pubblici e nelle manifestazioni di cui al comma 1.

9. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli articoli 54, comma 3, e 55, comma 3, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

10. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 e la mancata richiesta o l'inosservanza delle autorizzazioni di cui al comma 8 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

11. I divieti di cui al comma 4, lettera a), al comma 5 e al comma 6, lettera a), valgono solo per le emittenti radiotelevisive locali e per la stampa locale. I divieti di cui al comma 4, lettera a), e al comma 5 non valgono per i programmi esteri trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali.

Art. 7.

Coordinamento provinciale

1. Presso il Dipartimento alla sanità e alle politiche sociali è istituita un'unità di coordinamento nel settore delle dipendenze.

2. L'unità di coordinamento è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale sanità;

b) una persona in rappresentanza della Ripartizione provinciale politiche sociali;

c) una persona scelta fra una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni private accreditate;

d) una persona scelta fra una terna di nominativi proposta dai servizi sanitari specialistici pubblici;

e) una persona scelta fra una terna di nominativi proposta dai servizi sociali specialistici pubblici.

3. L'unità di coordinamento si avvale anche della collaborazione di rappresentanti delle istituzioni giovanili, della scuola, del mondo del lavoro, dell'economia e dei comuni.

4. L'unità di coordinamento ha il compito di elaborare linee di indirizzo, piani di intervento e progetti nel settore delle dipendenze, di monitorare il fenomeno e redigere rapporti periodici sulle dipendenze nonché di garantire il coordinamento e l'integrazione fra uffici, servizi e strutture che operano nel settore delle dipendenze.

Art. 8.

Convenzioni e contributi

1. La provincia, le aziende sanitarie e gli enti territoriali delegati ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, possono stipulare convenzioni con enti pubblici e con organizzazioni private accreditate per la gestione di servizi nel settore delle dipendenze.

2. Per garantire il funzionamento dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e g), la Provincia può concedere contributi per spese correnti nella misura massima del 90 per cento della somma riconosciuta ammissibile e contributi per spese in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento della somma riconosciuta ammissibile.

3. Per gli interventi socio-assistenziali la Provincia può concedere contributi ai sensi dell'art. 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 recante «Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano»

1. La lettera h) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è così sostituita:

«h) le funzioni socio-pedagogiche concernenti gli interventi di prevenzione e di contrasto delle forme di disadattamento, emarginazione e devianza sociale di minori e adulti, nonché gli interventi rieducativi a favore di minorenni ai sensi dell'art. 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche».

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, e successive modifiche;

b) la cifra 1) della lettera f) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13;

c) la cifra 2) della lettera g) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13;

d) la cifra 2) della lettera l) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13;

e) la cifra 1) della lettera o) del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13;

f) il comma 11 dell'art. 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.

Art. 11.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico dell'esercizio in corso. Alle spese per gli interventi disposti dalla presente legge si fa fronte, per l'anno 2006, con la quota ancora disponibile degli stanziamenti di spesa autorizzati a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 per gli interventi delle disposizioni di legge abrogate con l'art. 10 della presente legge.

2. La spesa a carico degli esercizi successivi è autorizzata con legge finanziaria annuale.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 maggio 2006

DURNWALDER

06R0302

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 marzo 2006, n. 080/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 13/2004 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale n. 1/2005 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 5 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 concernente «Interventi in materia di professioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13, come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 1, il quale prevede che l'amministrazione regionale promuova e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti;

Visto il proprio decreto n. 0168/Pres. di data 8 giugno 2005 con il quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti»;

Ritenuto, alla luce dell'esperienza acquisita di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento sopra richiamato, tenuto anche conto delle richieste al riguardo formulate dai componenti della Consulta regionale delle professioni;

Ritenuto, inoltre di conformarsi all'indicazioni fornite dalla competente direzione centrale sulla nuova tempistica riferita all'acquisizione delle dichiarazioni in ordine agli aiuti in regime «*de minimis*»;

Preso atto che la competente commissione consiliare, nella seduta del 9 marzo 2006, ha espresso unanime parere favorevole alle modificazioni apportate al regolamento, convenendo nel contempo, di apportare ulteriori aggiustamenti in considerazione della natura giuridica dei soggetti beneficiari del contributo regionale;

Atteso che tali aggiustamenti riguardano in particolare, l'IVA e le quote di partecipazione;

Rilevato, infatti, che l'IVA può rientrare tra le spese ammissibili, laddove, su presentazione di apposita documentazione da parte dell'istante, tale imposta risulti non deducibile, rappresentando, di conseguenza un costo riconoscibile;

Rilevato, inoltre, che le eventuali quote di partecipazioni, ove non considerate ai fini dell'entità del contributo, consentono agli istanti il finanziamento, di non intaccare i fondi di bilancio attinenti alla totalità degli iscritti, nell'ambito delle spese globalmente sostenute per l'aggiornamento professionale;

Ritenuto, inoltre, di inserire nelle spese ammissibili anche quelle relative alla presenza di un tutor d'aula;

Visto l'art. 42 della Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 551 di data 17 marzo 2006;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate al «Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti» approvato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0168/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 marzo 2006

ILLY

Modifiche al Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005, n. 0168/Pres.

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 del decreto
del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 0168/Pres/2005 è sostituito dal seguente:

«Entro il 31 marzo di ogni anno gli ordini ed i collegi territorialmente articolati nella Regione, di concerto tra di loro, le associazioni professionali di professioni ordinistiche, con sedi decentrate a livello regionale, pure di concerto tra di loro, e le associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche inserite, a livello regionale, nel registro previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 13/2004, in accordo tra di loro, ove rappresentino la medesima attività professionale, sia essa unica o prevalente, presentano all'ufficio competente, un progetto regionale annuale di aggiornamento professionale, di seguito denominato Progetto, recante la specificazione delle singole iniziative che si intendono realizzare.»

2. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005 le parole «nell'anno solare di presentazione» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione 0168/Pres/2005*

1. Alla lettera *f*) del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005 dopo le parole «ai relatori esterni» sono aggiunte le seguenti: «ai tutor d'aula».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005 è inserito il seguente:

«4-bis. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione 0168/Pres/2005*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 0168/Pres/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre di ogni anno».

2. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 0168/Pres/2005 è sostituita dalla seguente:

«prospetto analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 5, comma 3, corredato dai relativi preventivi, ove la natura della spesa lo consenta».

3. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 0168/Pres/2005 è sostituita dalla seguente:

«piano di copertura relativo alle spese eventualmente finanziate da soggetti privati, ove possibile e sempre che la loro entità sia esattamente quantificabile.»

4. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005 sono inserite le seguenti:

«*c-bis*) dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, riguardante gli aiuti “*de minimis*” eventualmente ottenuti nel triennio precedente la data della domanda».

«*c-ter*) dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazioni, attestante che l'imposta dell'IVA non è deducibile.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005*

1. Il comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005 è soppresso.

Art. 5.

*Modifiche all'art. 10 del decreto
del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005 le parole: «o quote di partecipazione» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005 la parola «indicate» è sostituita dalla seguente: «indicati».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 11 del decreto
del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005*

1. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005 dopo le parole: «soggetto privato esterno» le parole: «ovvero siano state riscosse quote di partecipazione ove previste» sono soppresse.

2. Alla lettera *d*) del comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005 dopo le parole: «soggetti privati esterni» le parole «ovvero l'entità delle eventuali quote di partecipazione» sono soppresse.

3. La lettera *e*) del comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005 è sostituita dalla seguente:

«dichiarazione riguardante eventuali aiuti «*de minimis*» ottenuti dal beneficiario nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui all'art. 9».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres/2005 è inserito il seguente:

«*4-bis*) Non sono riconosciute le somme indicate al comma 3, lettera *d*)».

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, limitatamente all'anno 2006, i Progetti regionali annuali di aggiornamento professionale dei professionisti possono essere presentati entro il 30 aprile 2006.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2006, n. 087/Pres.

Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a*) e *d*) della legge regionale n. 20/2005. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 «Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia»;

Visto, in particolare, l'art. 13, che al comma 2 dispone che, con regolamento regionale, siano stabiliti i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei nidi d'infanzia nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3152 del 5 dicembre 2005 con la quale la giunta regionale ha approvato in via provvisoria, in attesa dell'acquisizione del parere della competente III Commissione consiliare permanente, previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, il «Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia, ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art. 13, comma 2, lettera *a*) e *d*)»;

Acquisito il parere favorevole della III Commissione consiliare permanente espresso, a maggioranza, nella seduta tenutasi il 31 gennaio 2006;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 299 del 20 febbraio 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia, ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art. 13, comma 2, lettera *a*) e *d*)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 marzo 2006

ILLY

Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art. 13, comma 2, lettera *a*) e *d*).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 13, comma 2, lettere *a*) e *d*) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati nonché le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento.

Art. 2.

Definizione e caratteristiche del servizio

1. Ai fini del presente regolamento rientrano nella tipologia di nido d'infanzia i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micro-nidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia, i nidi condominiali, i nidi aziendali.

2. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni che:

a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;

b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

3. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

4. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei destinati esclusivamente ai bambini iscritti al servizio.

5. Il nido d'infanzia aziendale e il micro-nido aziendale è ubicato in una struttura interna al luogo di lavoro o ad esso collegato funzionalmente.

Art. 3.

Requisiti

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 18 della legge regionale n. 20/2005 e ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a) e d) della medesima legge regionale, sono fissati ai fini della concessione dell'autorizzazione i requisiti quali risultano nell'allegato A per gli aspetti strutturali e funzionali e nell'allegato B per gli aspetti pedagogici ed organizzativi.

2. Agli edifici esistenti localizzati in zone ad alta densità abitativa e ai nidi d'infanzia esistenti di cui all'art. 9, comma 1, possono essere concesse deroghe ai requisiti fissati per le metrature dell'area esterna alla lettera A), punti 5 e 6 dell'allegato A.

3. Ai nidi d'infanzia esistenti di cui all'art. 9, comma 1, sono concesse deroghe sulla collocazione dello spogliatoio di cui alla lettera E), punto 2 dell'allegato A, sulla superficie utile netta minima per i locali riposo-relax di cui alla lettera E), punto 3, lettere a) e b) dell'allegato A secondo le previsioni di cui ai medesimi punti.

4. Il grado di illuminazione indicato alla lettera F) dell'allegato A si applica ai nidi d'infanzia esistenti di cui all'art. 9, comma 1, solo in mancanza di precise norme comunali.

Art. 4.

Domanda di autorizzazione al funzionamento

1. Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento di un nido d'infanzia la persona fisica o giuridica interessata presenta al comune dove la struttura è ubicata apposita domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato D, corredata di:

a) atto costitutivo e eventuale statuto;

b) autocertificazione relativa alle persone del titolare o del legale rappresentante da cui risultino i requisiti soggettivi di cui alle lettere da a) a c) dell'allegato C;

c) specifica delle tipologie del rapporto di lavoro; per i nuovi servizi tale elemento può essere integrato successivamente, entro trenta giorni dalla data di apertura del servizio;

d) planimetria dei locali in scala uno a cento con l'indicazione delle quote, della destinazione dei locali e del dimensionamento della struttura in rapporto al numero dei posti previsti, con indicazione degli arredi e degli spazi esterni;

e) planimetrie sezioni del complesso di cui eventualmente i locali sono parte, in numero;

f) relazione tecnica sulle caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio, sullo stato di conservazione e sul rispetto della normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

g) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla linea guida di prevenzione incendi per gli nidi d'infanzia emanata dalla direzione regionale dei Vigili del Fuoco;

h) idonea documentazione riferita alla parte impiantistica;

i) certificato di abitabilità o di agibilità, rilasciato dal sindaco del comune dove la struttura ha sede, in base alla normativa vigente;

j) regolamento interno di funzionamento di cui al punto 9 dell'allegato B;

k) progetto educativo.

Art. 5.

Autorizzazione, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 20/2005, il funzionamento dei nidi d'infanzia è subordinato ad autorizzazione concessa dal comune competente per territorio nell'ambito delle sue funzioni amministrative che esercita altresì le funzioni di vigilanza e di controllo sui requisiti strutturali e pedagogico-organizzativi.

2. Il comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei nidi d'infanzia.

3. Il comune, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, e acquisita dall'Azienda per i servizi sanitari la certificazione sugli aspetti igienico-sanitari degli ambienti, l'autorizzazione per la preparazione di alimenti e bevande, ovvero per la preparazione delle merende, il mantenimento, il riscaldamento, la conservazione ed il porzionamento degli alimenti, prevista dalla normativa vigente, il menù opportunamente concordato e validato, rilascia al richiedente l'autorizzazione al funzionamento.

4. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, dell'attività o della società, della modifica della rappresentanza legale della stessa, nonché di trasformazione dei servizi e delle strutture, il comune provvede alla modifica o alla conferma dell'autorizzazione, ovvero al rilascio di nuova autorizzazione.

5. La cessazione dell'attività è comunicata almeno centoventi giorni prima al comune che ha rilasciato l'autorizzazione e determina la decadenza dell'autorizzazione stessa.

6. L'autorizzazione al funzionamento ai servizi di nido d'infanzia ha durata triennale e può essere rinnovata, previa richiesta della persona fisica o giuridica interessata da inoltrare al comune almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

7. Viene negata, con provvedimento motivato, l'autorizzazione al funzionamento:

a) ai nuovi servizi non conformi ai requisiti di cui all'art. 3;

b) ai nidi d'infanzia esistenti che manchino dei requisiti minimi di cui all'art. 10, comma 3.

8. I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento, le revocazioni o modifiche ditali provvedimenti eventualmente intervenute sono comunicati alla Direzione centrale salute e protezione sociale e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

9. Restano ferme le competenze attribuite all'Azienda per i servizi sanitari ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale n. 20/2005, art. 12, comma 1, nonché le attività di vigilanza e di controllo sul rispetto della normativa in vigore da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 6.

Revoca dell'autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2005 il comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento.

2. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 3, il comune assegna al titolare dell'autorizzazione un termine perentorio per il ripristino. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto, il comune revoca l'autorizzazione.

Art. 7.

Chiusura del servizio

1. In caso di nidi d'infanzia in funzione in assenza di autorizzazione al funzionamento, il comune assegna al soggetto un termine entro il quale presentare la domanda di autorizzazione, e, nel contempo, nello svolgimento delle sue competenze di vigilanza, controlla l'esistenza dei requisiti minimi di cui all'art. 10, comma 3. Qualora il titolare impedisca l'ispezione, il comune procede alla chiusura del servizio.

Art. 8.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle attività

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

a) mantenere la struttura e gli impianti in perfetta efficienza provvedendo ad effettuare i controlli e le manutenzioni che competono al titolare stesso;

b) comunicare eventuali modifiche ai requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione;

c) comunicare al comune le interruzioni di attività non previste dal regolamento del servizio da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;

d) comunicare al comune variazioni del soggetto titolare dell'autorizzazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della regolare tenuta e della costante disponibilità della documentazione concernente:

a) variazioni, presenze, assenze e sostituzioni di personale;

b) documentazione del possesso dei titoli previsti per il ruolo e la funzione svolti da tutto il personale operante nel servizio;

c) registro delle presenze e assenze dei bambini accolti.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Secondo quanto stabilito all'art. 29, comma 2 della legge regionale n. 20/2005, i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge, hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 10, comma 3, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento per nidi d'infanzia esistenti si intende i nidi in funzione, i nidi realizzati e non ancora in funzione ovvero in corso di realizzazione purché abbiano ottenuto concessione o autorizzazione edilizia ovvero abbiano presentato la dichiarazione di Inizio Attività, anche se in seguito interessati da variante edilizia, ovvero abbiano avviato la procedura per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia prima della data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2005.

3. I nidi d'infanzia esistenti di cui al comma 1, presentano la domanda per l'autorizzazione al funzionamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10.

Autorizzazione provvisoria

1. Il comune, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 20/2005, concede autorizzazione provvisoria ai servizi di nido d'infanzia esistenti di cui all'art. 9, comma 1, previa attestazione del rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3, e qualora i servizi stessi presentino un piano di adeguamento.

2. Il comune emette autorizzazione provvisoria al funzionamento condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima prefissandone il termine di scadenza avuto riguardo dei tempi massimi di cui al comma 4.

3. I requisiti minimi riguardano:

a) il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;

b) il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. L'autorizzazione provvisoria, in presenza del piano di adeguamento, ha validità massima di 24 mesi.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria è revocata.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il Presidente: ILLY

06R0268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2006, n. 091/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita per il triennio 2006-2008 e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio. Approvazione.

(Pubblicato nel suppl. strao. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 31 marzo 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) che all'art. 1, comma 148 così dispone: «Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.»;

Considerato comunque che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 45, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, che prevede che: «Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell'ambito dell'annuale stipula del patto medesimo, l'amministrazione regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa nazionale, individua gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarità degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalità per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi.»;

Visto l'art. 4, comma 46, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, che così dispone: «l'Amministrazione regionale, per il tramite della direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 45.»;

Visto il proprio decreto n. 077/Pres. del 22 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stati individuati per l'anno 2005 i criteri e le modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita, avendo riguardo delle peculiarità degli enti stessi;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilità e crescita e ad attivare il monitoraggio dei connessi adempimenti;

Tenuto conto di quanto emerso in sede di tavolo di concertazione da parte dei rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M.;

Considerato di dover riproporre anche per l'anno 2006 le peculiarità della nostra Regione già evidenziate in fase di stesura del patto per gli anni precedenti che riguardano:

la mancata attribuzione alle province della Regione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'art. 60, primo comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; ciò ha comportato una minore incidenza delle entrate proprie sulle entrate tributarie con conseguenze sulla determinazione del saldo finanziario;

la nuova previsione di cui all'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, relativamente alle funzioni in campo socio assistenziale; tale norma infatti dispone, in attuazione dell'art. 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le province trasferiscano ai comuni le funzioni previste dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67;

la composizione della spesa per il personale per i comuni, le province e le comunità montane della Regione, che risulta più elevata in considerazione dell'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, ai sensi dell'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13. È opportuno, di conseguenza, decurtare le spese correnti della quota corrispondente ai trasferimenti regionali, stanziati per far fronte agli oneri derivanti agli enti locali dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;

Sentito il consiglio delle autonomie locali, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 22 marzo 2006;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 635 del 24 marzo 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle Province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per il triennio 2006-2008 e per la fissazione dei termini e delle modalità di attivazione del connesso monitoraggio», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste 28 marzo 2006

ILLY

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita per il triennio 2006-2008 e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 4, commi 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, definisce i criteri e le modalità per il concorso delle Province, dei comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti della Regione, per la realizzazione, nel triennio 2006-2008, degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio.

Art. 2.

Calcolo del saldo finanziario per le Province

1. Per i fini di cui all'art. 1, il saldo finanziario, per l'anno 2006, di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 2 del presente articolo, deve essere migliorato rispetto al saldo finanziario programmatico dell'anno 2004, aggiornato con il tasso di inflazione reale riscontrato negli anni 2004 e 2005, desunto dai dati ufficiali.

2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, così come definite nell'allegato A).

Nel calcolo del saldo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno; contributi e trasferimenti - con vincolo di destinazione - di parte corrente da enti non aderenti al patto;

b) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

c) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

d) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali assegnati, nonché quelle con finanziamento a destinazione vincolata, comprese quelle sostenute con contributi e trasferimenti correnti da altri soggetti non aderenti al patto, nei limiti dell'importo assegnato;

e) una quota di spese corrispondenti al mancato gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'art. 60, primo comma del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, incrementando il 2005 della media degli aumenti annui riscontrati nel quadriennio 1999-2004, sulla base dei dati acquisiti dall'ANIA;

f) le spese sostenute per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, nei limiti dei finanziamenti regionali allo scopo erogati;

g) una quota di spese, nel calcolo del saldo finanziario di cassa, corrispondente ai crediti, compresi nel titolo I e nel titolo III dell'entrata, maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici che partecipano al patto di stabilità interno.

3. Dal computo delle spese per il calcolo del saldo finanziario, sono, inoltre, detratte le spese non ripetitive di parte corrente sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3.

Calcolo del saldo finanziario per i comuni

1. Per gli stessi fini di cui all'art. 1, il saldo finanziario, per l'anno 2006, di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 2, del presente articolo, deve essere migliorato rispetto al saldo finanziario programmatico dell'anno 2004, aggiornato con il tasso di inflazione reale riscontrato negli anni 2004 e 2005 desunto dai dati ufficiali.

2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, così come definite nell'allegato B).

Nel calcolo del saldo finanziario non sono considerati:

a) trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno; trasferimenti - con vincolo di destinazione - di parte corrente da enti non aderenti al patto;

b) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

c) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;

d) le spese derivanti agli Enti gestori dei servizi socio assistenziali dei comuni ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 49/1996 e successive modificazioni; le spese derivanti da disposizioni legislative che prevedano nell'ambito di gestione associata la figura dell'ente capofila, nonché quelle con finanziamento a destinazione vincolata, comprese quelle sostenute con contributi e trasferimenti correnti da soggetti non aderenti al patto nei limiti dell'importo assegnato;

e) le spese sostenute per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, nei limiti dei finanziamenti allo scopo erogati;

f) una quota di spese, nel calcolo del saldo finanziario di cassa, corrispondente ai crediti, compresi nel titolo I e nel titolo III dell'entrata, maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici che partecipano al patto di stabilità interno.

3. Dal computo delle spese per il calcolo del saldo finanziario, sono, inoltre, detratte le spese non ripetitive di parte corrente sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

Calcolo del saldo finanziario per le comunità montane

1. Per gli stessi fini di cui all'art. 1, il saldo finanziario, per l'anno 2006, di ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, computato ai sensi del comma 2, del presente articolo, deve essere migliorato rispetto al saldo finanziario programmatico dell'anno 2004, aggiornato con il tasso di inflazione reale riscontrato negli anni 2004 e 2005, desunto dai dati ufficiali.

2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti, così come definite nell'allegato B).

Nel calcolo del saldo finanziario non sono considerati:

a) trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno; trasferimenti - con vincolo di destinazione - di parte corrente da enti non aderenti al patto;

b) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;

c) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali;

d) le spese sostenute per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, nei limiti dei finanziamenti allo scopo erogati, nonché quelle con finanziamento a destinazione vincolata, comprese quelle sostenute con contributi e trasferimenti correnti da soggetti non aderenti al patto nei limiti dell'importo assegnato;

e) una quota di spese, nel calcolo del saldo finanziario di cassa, corrispondente ai crediti, compresi nel titolo II dell'entrata, maturati nei confronti dello Stato, della Regione e degli altri enti pubblici che partecipano al patto di stabilità interno.

3. Dal computo delle spese per il calcolo del saldo finanziario, sono, inoltre, detratte le spese non ripetitive di parte corrente sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5.

Penalizzazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi

1. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 2, 3 e 4, risultante dalla verifica di cui all'art. 6, punto 1), gli enti:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale che comportino incrementi di spesa rispetto all'anno precedente, ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali, o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici;

2. In caso di mancato rispetto degli obiettivi in misura superiore al venti per cento, i predetti enti, oltre alle penalizzazioni di cui alla lettera b) del comma 1, non possono procedere ad assunzioni di personale, a tempo indeterminato, a qualunque titolo, né possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento. Restano escluse eventuali procedure di mobilità.

3. Le penalizzazioni di cui ai commi 1 e 2 operano nell'anno successivo.

4. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo di periodo, di cui all'art. 6, punto 2), le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenuti a riassorbire lo scostamento nel periodo successivo.

Art. 6.

Obblighi per gli enti

Le province, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le comunità montane, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenuti a predisporre entro il mese di aprile una previsione cumulativa annuale, articolata per i periodi gennaio-giugno e luglio-settembre, redatta in termini di cassa, del saldo finanziario. La previsione cumulativa viene compilata in base al modello di cui all'allegato 1), unitamente ai prospetti a) o b), utilizzati per il calcolo del saldo finanziario. I modelli vengono inviati alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine - Servizio finanza locale, entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Qualora l'ente debba rettificare i propri obiettivi di periodo, è tenuto a trasmettere il modello di cui all'allegato 1), dopo una nuova valutazione di coerenza tra gli obiettivi di periodo e quello annuale da parte del Collegio dei revisori dei conti, entro quindici giorni dalla rettifica.

3. Se l'ente non ha rispettato l'obiettivo di periodo, il responsabile del Servizio finanziario è tenuto a darne giustificazione in apposita dichiarazione sottoposta al controllo del collegio dei revisori dei conti ed inviata entro quindici giorni alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine - Servizio finanza locale.

Le province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, trasmettono alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine - Servizio finanza locale i prospetti, di cui rispettivamente agli allegati 2E), 2S) e 3E), 3S) riguardanti le informazioni relative sia alla gestione di competenza che a quella di cassa per i periodi gennaio-marzo, aprile-giugno e luglio-settembre entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il trimestre ottobre-dicembre.

Le Province, i comuni e le comunità montane, sono tenuti a far pervenire alla direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio per la finanza locale - non appena in possesso, ed al massimo entro quindici giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio, i dati relativi al saldo finanziario effettivo sia in termini di competenza che di cassa per l'anno di riferimento, utilizzando il modello denominato rispettivamente allegato *a)* ed allegato *b)*, nel quale verranno riportati gli importi definitivi dell'anno di riferimento.

Art. 7.

Verifiche periodiche dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, verifica, annualmente, il rispetto, in termini di competenza e di cassa, degli obiettivi di cui agli articoli 2, 3 e 4, e ne dà comunicazione, oltre che all'ente, alla direzione centrale, le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, sede di Udine, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'organo consiliare dell'ente. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.

2. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre i mesi di luglio e di ottobre, il rispetto degli obiettivi dei periodi, rispettivamente, di gennaio-giugno e di luglio-settembre, e la loro coerenza con l'obiettivo annuale, e ne dà comunicazione, oltre che all'ente, alla direzione centrale, le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, sede di Udine.

Art. 8.

Riferimenti demografici

Ai fini del concorso dei comuni agli obiettivi del patto di stabilità e crescita, la popolazione cui fare riferimento è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento (per l'anno 2006, si considera la popolazione al 31 dicembre 2004).

Art. 9.

Obblighi della direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali

1. Il servizio finanza locale della direzione centrale, relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, provvede a raccogliere tutta la documentazione trasmessa dagli enti locali e ad istituire apposita banca dati per il monitoraggio degli adempimenti connessi al patto di stabilità interno, anche mediante rilevazioni statistiche.

2. Il Servizio finanza locale della Direzione centrale, relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, invia, per fini conoscitivi, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, alla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché all'associazione nazionale comuni italiani ed all'Unione province italiane - sedi nazionali, copia della documentazione trasmessa dagli enti locali relativa al rispetto del patto di stabilità.

Art. 10.

Norma finale

1. Per gli anni 2007 e 2008 valgono i criteri previsti dal presente regolamento. I saldi dovranno essere migliorati rispetto al saldo programmatico dell'anno 2006.

2. Ogni successiva modifica migliorativa, disposta con legge statale, comporterà la modifica del presente regolamento.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

06R0221

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2006, n. 5.

Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 16 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi generali

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale delegate alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, art. 59, e conferite ad esse (tale decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, art. 105, comma 2, lettera l), e successive integrazioni e modificazioni. Individua, inoltre, le funzioni in materia riservate alla Regione e quelle conferite ai comuni.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di mare territoriale, la Regione si informa alle norme ed ai principi dell'art. 118 della Costituzione e della legge regionale n. 34, del 29 settembre 1999.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione Molise favorisce lo sviluppo delle attività produttive, turistiche e ricreative compatibili con la tutela e la conservazione dell'ambiente, preservando e valorizzando le potenzialità e l'integrità dei beni pubblici appartenenti al demanio marittimo.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le aree demaniali marittime della costiera molisana e delle antistanti zone del mare territoriale ricomprese nei territori dei comuni di Campomarino, di Termoli, di Petacciato e di Montenero di Bisaccia sono così individuate e delimitate: per il comune di Campomarino, dalla legge n. 140/04, art. 6, comma 2-bis; per il comune di Termoli, litorale sud, dalla linea di demarcazione determinata con verbale dell'11 dicembre 1984 della Capitaneria di porto di Pescara; per il comune di Termoli, litorale nord, e per i comuni di Petacciato e di Montenero di Bisaccia, dalla strada statale n. 16 «Europa 2» o dalla eventuale, diversa, più restrittiva demarcazione demaniale proposta dal S.I.D. (sistema informativo del demanio) verso il mare, risultante dagli atti ufficiali.

2. Restano escluse dall'applicazione della presente legge le aree riservate allo Stato a norma della vigente legislazione ed individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito del demanio marittimo di competenza regionale e degli enti locali le varie destinazioni turistico-ricreative, portuali, insediative, di rispetto e di conservazione sono delimitate e definite dal piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, dai piani regolatori portuali, dai piani regolatori generali e, comunque, dalla complessiva disciplina urbanistica ed ambientale dello Stato, della Regione e degli enti locali, sentite le associazioni di categoria.

TITOLO II ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

Art. 4.

Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano le funzioni di:

- a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
- b) monitoraggio, vigilanza e controllo in ordine alle funzioni amministrative attribuite ai comuni;
- c) intervento sostitutivo mediante la nomina di commissario *ad acta* in caso di inadempimento accertato delle funzioni amministrative delegate ai comuni;
- d) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale così come individuata dalla presente legge;
- e) modifica ed aggiornamento del P.R.U.A. (Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative), approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 167 del 22 maggio 2001, sentita la conferenza dei servizi composta dai comuni rivieraschi, dalla Capitaneria di porto, dal Genio civile, dall'Agenzia delle dogane competenti e dalle associazioni di categoria che ne fanno istanza anticipata per l'anno in corso;
- f) adozione di direttive e di linee guida vincolanti da adottarsi con atto di giunta regionale, per assicurare l'uniformità ed il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni;
- g) supporto e consulenza ai comuni costieri per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;
- h) emanazione dell'ordinanza balneare per la disciplina dell'uso e di ogni altra attività delle aree del demanio marittimo e del mare territoriale a finalità turistico-ricreative, insieme ai comuni rivieraschi riuniti in conferenza dei servizi con la Capitaneria di porto e le associazioni di categoria che ne fanno istanza anticipata per l'anno in corso;
- i) rilascio di autorizzazioni per le manifestazioni di interesse nazionale e internazionale;
- l) individuazione - ai sensi del decreto legge n. 400 del 5 ottobre 1993, art. 3, comma 1, convertito in legge n. 494 del 4 dicembre 1993 - della valenza turistica delle aree assentite in concessione, ai fini della loro classificazione, da effettuarsi con atto della giunta regionale;
- m) riscossione dell'imposta regionale sul canone e ripartizione della stessa fra i comuni in base ai criteri di cui all'art. 6;
- n) tenuta e gestione del Sistema informativo del demanio (S.I.D.) e costante aggiornamento dei dati cartografici ed amministrativi;
- o) raccolta sistematica e di archiviazione della documentazione relativa alla gestione del demanio marittimo trasmessa dalle Amministrazioni comunali.

2. Spettano, altresì, alla Regione tutte quelle funzioni e di attività che, per la loro natura o rilevanza, richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

Art. 5.

Funzioni dei comuni

1. Ai comuni spettano le funzioni di:

- a) rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale a finalità turistico-ricreative;
- b) revoca e decadenza della concessione;
- c) autorizzazione al subingresso nella concessione, all'affidamento a di altri soggetti delle attività oggetto della concessione e delle attività secondarie nell'ambito della stessa e per attività occasionali sul demanio marittimo;
- d) anticipata occupazione di zone del demanio marittimo;
- e) nulla-osta per lavori di manutenzione ordinaria e per quanto altro non apporti alterazione sostanziale al complesso della concessione;
- f) autorizzazione alla costituzione di ipoteca sulle opere costruite dal concessionario su beni demaniali;

g) autorizzazione all'estrazione ed alla raccolta di arena e di altri materiali;

h) autorizzazione all'emungimento di acqua marina;

i) adozione dell'ingiunzione di sgombero ai sensi dell'art. 54 del codice della navigazione;

l) vigilanza e controllo sull'uso in concessione delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale a finalità turistico-ricreative e applicazione delle relative sanzioni amministrative, fatta salva la funzione di polizia marittima disciplinata dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, di competenza della Capitaneria di porto;

m) adozione dei piani esecutivi comunali nel rispetto delle direttive del Piano degli arenili e secondo quanto previsto all'art. 12 della presente legge.

2. I comuni provvedono:

a) a trasmettere alla Regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite con riferimento all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni, anche su supporto informatico. I comuni forniscono, altresì, alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge;

b) ad istituire e tenere il registro delle concessioni comunali, ai sensi dell'art. 21 del regolamento di attuazione del codice della navigazione, ed un apposito registro per gli atti di subingresso;

c) alla realizzazione di accessi pubblici e di camminamenti, anche con riferimento alla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, e successive modifiche ed integrazioni;

d) alla pulizia delle spiagge libere e libere attrezzate e degli antistanti specchi acquei fino ad una distanza di metri 300 dalla battigia, destinati alla libera balneazione;

e) ad inviare alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno un elenco riportante la situazione relativa al pagamento del canone da parte di ciascun concessionario.

3. È fatto obbligo ai comuni di inviare alla Regione copia (dei modelli previsti dal Sistema informativo del demanio marittimo, anche su supporto magnetico, nonché copia degli atti concessori, atti suppletivi, autorizzazioni e nulla-osta con relativi elaborati tecnici di volta in volta che questi vengono rilasciati).

TITOLO III

CANONI E TRIBUTI

Art. 6.

Adempimenti relativi al canone

1. Il canone, quale corrispettivo della concessione, deve essere corrisposto allo Stato dal concessionario, annualmente, entro il 15 settembre dell'anno di riferimento. Il comune competente per territorio deve provvedere, entro il 10 dicembre di ogni anno, ad inviare ai concessionari, a mezzo di apposito modello, l'avviso di pagamento del canone per l'anno successivo.

2. Le concessioni demaniali sono soggette altresì all'imposta regionale fissata nella misura del 5% del canone demaniale.

3. L'imposta regionale può essere annualmente rideterminata in rapporto all'entità dei canoni statali.

4. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale, e cioè entro il 15 settembre dell'anno di riferimento.

5. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge viene ripartito tra i comuni 180% dell'imposta regionale riscossa, il restante 20% viene introitato dalla Regione per lo svolgimento delle proprie funzioni.

6. La percentuale assegnata ai comuni, di cui al comma, è ripartita sulla base dei canoni stabiliti dal comune stesso.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, purché compatibili, le norme statali e regionali vigenti in materia tributaria.

TITOLO IV

PIANO REGIONALE DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO A FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE.

Art. 7.

Obiettivi del Piano

1. La Regione Molise adotta il Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, di seguito denominato P.R.U.A., quale strumento che detta le norme per un omogeneo sviluppo del litorale molisano.

2. Il P.R.U.A. persegue l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo, legate alle attività turistico-ricreative, con quelle di salvaguardia dell'ambiente e degli aspetti naturalistici delle aree demaniali marittime attraverso:

a) la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo;

b) l'individuazione di strategie volte ad ottimizzare gli investimenti dell'attività d'impresa;

c) lo sviluppo omogeneo sulle aree demaniali destinate ad uso turistico-ricreativo di tutto il litorale molisano, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;

d) l'offerta di strutture e servizi di qualità al turismo balneare;

e) la gestione integrata dell'area costiera.

3. Il P.R.U.A. fornisce alle Amministrazioni comunali norme per consentire un omogeneo sviluppo turistico-ricreativo del litorale molisano.

Art. 8.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del P.R.U.A. si applicano sulle aree demaniali marittime della fascia costiera molisana così come definite dall'art. 3 della presente legge.

Art. 9.

Procedura

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva lo strumento generale di utilizzazione degli arenili (P.R.U.A.), e le sue variazioni, in attuazione dei principi contenuti nella presente legge.

Art. 10.

Principi generali di pianificazione

1. Il P.R.U.A. disciplina gli spazi all'aperto che ospiteranno l'insieme delle attività turistico-ricreative in funzione della loro localizzazione nel territorio, così come definito dall'art. 3 della presente legge, suddiviso in zone territoriali.

2. Ai fini dell'applicazione del quadro normativo sono considerate zone territoriali:

a) le parti di territorio da destinare alle aree libere;

b) le parti di territorio da destinare come spiagge libere attrezzate;

c) le parti di territorio riservate alle fasce di rispetto;

d) le parti di territorio (la riservare alle concessioni ordinarie);

e) le parti di territorio da riservare alle concessioni speciali;

f) le parti di territorio da destinare alle attività di ricreazione;

g) le parti di territorio in cui sono ammesse le sole opere di ristrutturazione.

Art. 11.

Tipologie di insediamento

1. Le tipologie degli insediamenti consentiti sono quelle previste dai vari strumenti urbanistici che vi si riferiscono, a norma del comma 3 dell'art. 3 della presente legge.

TITOLO V

PIANI ESECUTIVI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI A FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE.

Art. 12.

Piani spiaggia comunali

1. Il Piano degli arenili si attua attraverso i Piani spiaggia comunali, di seguito denominati P.S.C.

2. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise i comuni adottano i P.S.C.

3. In caso di inadempienza delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, la giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, esercita il potere sostitutivo con la nomina di un commissario *ad acta*.

4. I P.S.C. una volta adottati devono, entro il termine di venti giorni, essere trasmessi per l'approvazione alla giunta regionale che vi provvede entro i successivi trenta giorni.

5. Gli allegati ai P.S.C. sono indicati dalla Regione Molise entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Norma transitoria

1. Per tutto quanto non disposto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel codice della navigazione, nel relativo regolamento di attuazione e nelle leggi dello Stato.

2. È fatto obbligo alla Regione di far fronte alla sicurezza delle spiagge libere del litorale molisano. Ogni anno entro il 31 marzo, d'intesa con i comuni della costa, la giunta regionale approva il piano di sicurezza delle spiagge.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Per l'attivazione delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge è istituito apposito capitolo di entrata e di spesa, individuato nella U.P.B. n. 287.

2. La dotazione finanziaria è definita con legge regionale di bilancio.

Art. 15.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 maggio 2006

IORIO

06R0281

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, n. 6.**Istituzione del sistema integrato della conoscenza per le politiche di sviluppo del territorio della Regione Molise.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 16 maggio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del sistema integrato della conoscenza per le politiche di sviluppo del territorio regionale

1. È istituito il sistema integrato della conoscenza per le politiche di sviluppo del territorio della Regione Molise.

2. Il sistema integrato della conoscenza ha lo scopo di fornire alle amministrazioni della Regione e degli enti locali del territorio regionale gli strumenti conoscitivi integrati di ausilio ai processi di regolazione, di programmazione e di controllo per le politiche di sviluppo economico, sociale e culturale attuate nell'ambito della sfera di autonomia di ciascuna amministrazione.

Art. 2.

Indirizzo e controllo del sistema integrato della conoscenza per le politiche di sviluppo del territorio regionale

1. Il sistema integrato della conoscenza per le politiche di sviluppo del territorio della Regione Molise è creato ed utilizzato nell'ambito di un'azione sinergica delle amministrazioni della Regione e degli enti locali del territorio regionale. Le funzioni di indirizzo e di controllo del sistema devono, di conseguenza, essere svolte nell'interesse di tutte le amministrazioni interessate.

Art. 3.

Creazione tecnica del sistema integrato della conoscenza per le politiche di sviluppo del territorio regionale

1. La creazione tecnica del sistema integrato della conoscenza per le politiche di sviluppo del territorio della Regione Molise è finanziata con le risorse previste dall'azione A4 1.2 del Piano strategico di attuazione stema Telematico Molise (misura 6.3 - Società formazione - del Piano operativo regionale 2000/2006), della cui attuazione e gestione, in forza dell'informazione del 3 aprile 2002 (Reg. n. 1215), è responsabile la società Molise Dati.

Art. 4.

Alimentazione informativa del sistema integrato della conoscenza per le politiche di sviluppo del territorio regionale

1. Le informazioni alla base del sistema integrato della conoscenza sono prodotte dall'azione di governo e di gestione delle attività caratteristiche della Regione e di ciascuno degli enti locali del territorio regionale, sono memorizzate nei singoli sistemi informativi e sono trasmesse con continuità al sistema integrato della conoscenza per le politiche di sviluppo del territorio della Regione Molise, gestito dalla Molise Dati - S.p.a.

2. Al fine di disporre con certezza delle informazioni di cui al comma 1, la Regione Molise contribuisce agli oneri di mantenimento dei sistemi informativi degli enti locali.

3. L'entità della contribuzione regionale al mantenimento dei sistemi informativi degli enti locali è commisurata alla tipologia ed alla completezza delle informazioni trasmesse ed alla dimensione dell'ente.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in Euro 100.000,00 ad esclusione di quanto previsto dall'art. 3, si provvede mediante incremento dello stanziamento iscritto nella U.P.B. n. 110 e corrispondente riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nella U.P.B. n. 270.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante le relative leggi approvative del bilancio.

3. La giunta regionale è delegata ad approvare l'entità della contribuzione regionale ed i criteri di ripartizione finalizzati al mantenimento dei sistemi informativi degli enti locali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 maggio 2006

IORIO

06R0282

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 6 2 4 *

€ 2,00